

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 522

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SIMONINI)

Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale
del Medio e dell'Alto Adriatico

Seduta del 31 ottobre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — In vista della scadenza (31 dicembre 1958) delle convenzioni stipulate con la società di navigazione S. A. I. M. (già Fiumana), con sede in Ancona, in forza del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del Carnaro e di Zara, e con la società di navigazione « Istria-Trieste », con sede in Trieste, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 949, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati locali di Trieste e dell'Istria, è stata esaminata l'opportunità di promuovere il riassetto dei predetti servizi in analogia a quanto disposto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 34, nei confronti dei servizi locali di altri quattro settori (A: Arcipelago Toscano; B: Isole Partenopee e Pon-

tine; C: Isole Eolie; D: Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Nel formulare il piano di riassetto sono stati seguiti i criteri stabiliti dalla citata legge del 1953 per gli altri quattro settori, allo scopo di stabilire un ordinamento conforme di tutti i servizi marittimi locali.

Secondo il disposto degli articoli 1 e 2 i servizi in questione saranno concessi in esercizio all'industria privata mediante pubblica gara o a licitazione privata, in analogia a quanto già praticato per gli altri quattro settori locali dianzi citati.

Per quanto concerne le modalità di stipulazione delle convenzioni con gli assuntori di tali servizi, la loro comunicazione al Parlamento, la loro revisione, l'unito disegno di legge (articolo 4) fa rinvio alle norme stabilite

dalla legge del 1953 per gli altri quattro settori.

Per quanto attiene al programma delle linee da esercitare, che è tassativamente indicato nell'articolo 3, e anche questo in perfetta analogia alla legge 5 gennaio 1953, n. 34, è stato tenuto conto dei nuovi orientamenti di quei traffici, in relazione alle mutate condizioni politico-sociali del settore adriatico.

Per il settore « E » (Medio Adriatico), mentre non è stato previsto il ripristino di varie linee che ormai da oltre 15 anni non vengono più esercitate, a causa prima della guerra e poi dei profondi mutamenti nelle condizioni geopolitiche di quel settore di traffico, è stata aggiunta una nuova linea Ancona, Zara, Sebenico, Spalato, Gravosa e viceversa, da esercitarsi con periodicità settimanale. Restano comprese nel programma dei servizi le due linee circolari attualmente gestite dalla S. A. I. M. fra il Medio e l'Alto Adriatico: una in senso antiorario (Ancona, Lussino, Fiume, Pola, Trieste, Venezia, Ancona) e una in senso orario (Ancona, Rimini, Ravenna, Venezia, Trieste, Pola, Fiume, Lussino, Ancona), ambedue con periodicità settimanale. Il periodo di esercizio di quest'ultima linea, che ha carattere turistico estivo è stato prolungato rispetto al periodo di effettivo esercizio negli ultimi anni, in modo da assicurare il servizio dal 1° aprile al 31 ottobre.

Per quanto attiene al settore « F » (Alto Adriatico) si prevede il mantenimento ed un opportuno potenziamento di tutte e due le linee attualmente esercitate dalla Società « Istria-Trieste ». Inoltre è stata contemplata la ripresa delle comunicazioni marittime con Pola mediante l'attivazione di un servizio settimanale Trieste, Capodistria, Pirano, Parenzo (facoltativo), Rovigno (facoltativo), Pola. Anche in questo settore è stato previsto il prolungamento del periodo di esercizio di una linea estiva, la Trieste, Grado, allo scopo di favorire le correnti turistiche. Al gruppo di linee ora esercitate dalla Società « Istria-Trieste » si è ritenuto opportuno aggiungere, allo scopo di conseguire un più organico inquadramento dei servizi (e, in definitiva, una maggiore economia di gestione), le due linee locali affidate alla Società di navigazione « Libertas », che è sovvenzionata dal Commissariato generale del Governo in Trieste e che quindi fa già carico, indirettamente, al bilancio dello Stato.

Con l'emanazione del presente disegno di legge sarà possibile procedere ad un organico riassetto dei servizi del Medio e dell'Alto Adriatico. Si deve aggiungere che nel quadro di tale riassetto è intendimento del Governo promuovere la messa in servizio sulle linee dei due settori indicati di nuove unità pienamente rispondenti per tonnellaggio e velocità alle esigenze dei servizi ed alle aspirazioni da tempo manifestate dalle categorie interessate.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare all'industria privata, mediante pubblica gara o a licitazione privata, con decorrenza dal 1° gennaio 1959, l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale di cui all'articolo 2.

ART. 2.

I servizi marittimi sovvenzionati di cui all'articolo 1 comprendono i seguenti settori:

- E) Medio Adriatico;
- F) Alto Adriatico;

All'aggiudicazione di ciascuno dei predetti gruppi di servizi si procederà con gare separate.

ART. 3.

Le linee dei settori di cui all'articolo 2 e la periodicità delle stesse dovranno essere le seguenti:

Settore « E » (Medio Adriatico);

Linea E-1 — Itinerario: Ancona, Lussino, Fiume, Pola, Trieste, Venezia, Ancona;

periodicità: settimanale;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea E-2 — Itinerario: Ancona, Rimini, Ravenna, Venezia, Trieste, Pola, Fiume, Lussino, Ancona;

periodicità: settimanale;

periodo di esercizio: dal 1° aprile al 31 ottobre.

Linea E-3 — Itinerario: Ancona, Zara, Sebenico, Spalato, Gravosa e viceversa;

periodicità: settimanale;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre. Dal 1° luglio al 30 settembre il servizio ha inizio da Venezia.

Settore « F » (Alto Adriatico);

Linea F-1 — Itinerario: Trieste, Grado e viceversa.

periodicità: bigiornaliera

periodo di esercizio: dal 16 maggio al 30 settembre.

Linea F-2 — Itinerario: Trieste, Capodistria, Pirano, Umago e viceversa.

periodicità: pentasettimanale, con scali quadrisettimanali in andata e ritorno ad Isola e prolungamento settimanale a Cittanova.

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea F-3 — Itinerario: Trieste, Capodistria, Pirano, Parenzo (facoltativo), Rovigno (facoltativo), Pola e viceversa.

periodicità: settimanale

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea F-4 — Itinerario: Trieste, Muggia, Capodistria e viceversa;

periodicità: giornaliera;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea F-5 — Itinerario: Trieste, Grignano, Sistiana e viceversa.
periodicità: bigiornaliera
periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto.

ART. 4.

Le convenzioni da stipularsi con gli assuntori dei servizi previsti dalla presente legge avranno una durata di venti anni e saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, relativa all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale dei settori *A*, *B*, *C* e *D*.

ART. 5.

Gli assuntori dei servizi di cui alla presente legge dovranno mantenere in servizio il personale amministrativo e di stato maggiore iscritto nei ruoli organici degli attuali concessionari, in conformità della ripartizione e delle modalità che verranno stabilite dal Ministro per la marina mercantile.

Il personale suddetto conserverà il grado e l'anzianità conseguiti durante il servizio prestato con i precedenti concessionari.

È escluso dal passaggio ai nuovi concessionari e dall'inquadramento nei ruoli organici di cui al comma precedente il personale che entro il 31 dicembre 1958 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

ART. 6.

Alla maggiore spesa nella misura massima di lire 160 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del capitolo n. 685 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.